

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6365 del 06/11/2025
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO CA' DI BRESCANDOLI AD USO AZIONAMENTO MULINO A SCOPO DIDATTICO, TURISTICO, RICREATIVO, IN COMUNE DI MONGHIDORO (BO). CONCESSIONARIE: SAZZINI MARIA, SAZZINI MARIA CHIARA E SAZZINI GABRIELLA. PRATICA: BO24A0062
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6587 del 05/11/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2025/0071169 del 15/04/2025 con cui Sazzini Maria, c.f. SZZMRA52E51F363E, Sazzini Gabriella, c.f. SZZGRL54T63F363Y, e Sazzini Maria Chiara, c.f. SZZMCH49A71F363F, hanno richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali dal Rio Ca' di Brescandoli, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Monghidoro (BO), con destinazione ad uso azionamento mulino a scopo didattico-turistico-ricreativo, per una portata massima di esercizio pari a 1,75 l/s ed una portata media pari a 1,2 l/s (codice pratica BO24A0062);

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 113 del 07/05/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso azionamento mulino a scopo didattico-turistico-ricreativo;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, ma che la stessa è stata ritenuta

assentibile con le prescrizioni riportate all'interno del disciplinare parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che con nota PG/2025/0077496 del 24/04/2025, questa Agenzia ha indetto una Conferenza di Servizi asincrona per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna (prot. n. 24/07/2025.0134137.E);
 - Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara (PG/2025/0097412 del 27/05/2025);
- che a seguito delle prescrizioni impartite nel parere di ARSTPC Bologna, le proponenti hanno presentato una modifica progettuale che ha comportato l'indizione di una ulteriore seduta conclusiva sincrona della Conferenza dei Servizi, in esito alla quale risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sostitutive di quelle precedentemente rilasciate:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna (prot. n. 21/10/2025.0186568.E);
 - Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara (prot. n. 21/10/2025.0186075.E);

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota alla Regione Emilia Romagna della Città Metropolitana di Bologna, rif. Fasc.. 8.2.2.1/3/2017);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), ai sensi anche dell'art. 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 50 e seguenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 15 per l'intero periodo dell'anno, sulla base della proposta conservativa fatta dalle concessionarie;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- hanno costituito in data 05/11/2025 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica BO24A0062;

DATO ATTO: della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Sazzini Maria, c.f. SZZMRA52E51F363E, Sazzini Gabriella, c.f. SZZGRL54T63F363Y, e Sazzini Maria Chiara, c.f. SZZMCH49A71F363F, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale denominata "Mulino Mazzone", cod. pratica BO24A0062, come di seguito sinteticamente descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda destra, dal Rio Ca' di Brescandoli;
 - ubicazione del prelievo: comune di Monghidoro (BO), su area appartenente al demanio idrico, foglio 28 fronte mappale 279, coordinate UTM RER x: 684252; y: 897158;
 - ubicazione del punto di rilascio: comune di Monghidoro (BO), su area appartenente al demanio idrico, foglio 37 fronte mappale 64, coordinate UTM RER x: 684082 y: 897202;
 - destinazione della risorsa ad uso azionamento mulino a scopo didattico-turistico-ricreativo;

- portata massima di esercizio pari a l/s 1,75; portata media pari a l/s 1,2;
 - tratto sotteso pari a 168 metri;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa, attraverso il bypass di risalita per la fauna ittica, pari a l/s 15;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalle concessionarie in data 04/11/2025, registrato al prot. n. 04/11/2025.0195926.E;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a euro 109,38, che costituirà la base per la rivalutazione ISTAT relativa al canone 2026;
 5. di dare atto che la somma dovuta e corrisposta per il 2025 è pari a 18,23 euro, calcolata per n. 2 mesi, quantificata dal rilascio dell'atto alla fine dell'anno in corso;
 6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e tramite raccomandata A/R;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali denominata "Mulino Mazzone" rilasciata a Sazzini Maria, c.f. SZZMRA52E51F363E, Sazzini Gabriella, c.f. SZZGRL54T63F363Y, e Sazzini Maria Chiara, c.f. SZZMCH49A71F363F, (cod. pratica BO24A0062).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. L'opera di presa è costituita da un canale di alimentazione a cielo aperto. Il prelievo avviene nel comune di Monghidoro (BO), su area appartenente al demanio idrico, foglio 28 fronte mappale 279, alle coordinate UTM RER x: 684252; y: 897158, presso la sponda destra del Rio Ca' di Brescandoli, circa 20 metri a monte di una briglia esistente, da dove si dipartirà il canale di alimentazione del mulino dotato di paratoia regolabile a bocca tarata.
2. La risorsa derivata arriverà attraverso il canale di alimentazione al bottaccio del mulino, con una capacità di accumulo di circa 180 mc, sito su terreno di proprietà delle richiedenti al fg. 37 mapp. 4.
3. Dopo aver azionato le macine poste all'interno dell'edificio del mulino, localizzato al fg. 37 mapp. 4, la risorsa è rilasciata nuovamente nel Rio Ca' di Brescandoli su area appartenente al demanio idrico, catastalmente identificata al foglio 37 fronte mappale 64, alle coordinate UTM-RER x: 684082 y: 897202;

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso azionamento mulino a scopo didattico-turistico-ricreativo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,75 e portata media pari a 1,2 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Dato l'utilizzo saltuario e la conformazione della presa non si ritiene necessaria l'installazione di un dispositivo di misurazione. Il non superamento della portata massima derivabile è garantito meccanicamente attraverso la paratoia installata all'ingresso del punto di derivazione del canale del mulino, che andrà mantenuta all'altezza definita nella relazione tecnica acquisita al prot. n. 01/10/2025.0173526.E.
2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 15 l/s, attraverso apposito canale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Parere della Regione Emilia-Romagna Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara (prot. n. 21/10/2025.0186075.E):
 - *qualora dovessero risultare necessari lavori in alveo, l'impresa ne dovrà dare informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio, al fine di permettere la formulazione dalle eventuali prescrizioni necessarie per la tutela della fauna ittica presente, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. n.11/2012.*
2. Parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna (prot. n. 21/10/2025.0186568.E):
 - *Tutte le opere di scarico delle acque che insisteranno sulle sponde del corso d'acqua demaniale dovranno essere dotate di protezione in pietrame di adeguata pezzatura, per proteggere la sponda dall'azione erosiva del flusso d'acqua. Tali protezioni, concordate preventivamente sul posto con personale tecnico di questo UT, dovranno essere*

adeguatamente fondate ed essere realizzate in modo da non ridurre la sezione del corso d'acqua;

- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori che dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e di fine dei lavori, sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo il progetto approvato e, a lavori ultimati, dovrà certificare il compimento delle opere in conformità al progetto stesso; l'inizio dei lavori e la loro ultimazione, nonché il nominativo del Direttore dei lavori, dovranno essere comunicati con congruo anticipo al Settore scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco;*
- *Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11, l'impresa o l'ente esecutore dovrà, altresì, comunicare l'inizio dei lavori al Settore agricoltura, caccia e pesca - ambiti Bologna e Ferrara della regione Emilia-Romagna, con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio lavori;*
- *Il richiedente ha l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e degli avvisi reperibili tramite il portale "Allerta Meteo EmiliaRomagna" disponibile on-line su: <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/>*
- *Dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque da monte a valle, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone;*
- *È consentito il taglio della vegetazione interferente con il regolare avanzamento dei lavori. Le piante eventualmente tagliate dovranno essere rimosse dai corsi d'acqua e da tutte le relative pertinenze idrauliche.*
- *È fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua ed in genere dalle aree demaniali;*
- *Qualunque variante all'opera assentita e relative prescrizioni dovrà essere preventivamente autorizzata dal Settore Scrivente.*
- *Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche dei luoghi interessati dai lavori o dalle piste di accesso, con particolare cura alla stabilità*

delle sponde che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità per cause da imputare all'intervento in oggetto, dovranno essere ripristinate a carico della Ditta autorizzata, secondo le direttive del Settore Scrivente;

- *Il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Settore STPC Distretto Reno riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione o a terzi saranno a totale carico della Ditta in indirizzo;*
- *I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti all'opera assentita, saranno a carico esclusivo del Richiedente;*
- *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, ad esclusione degli interventi di progetto autorizzati;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Settore può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore scrivente;*
- *Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato. Questa amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose e/o persone per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area di cantiere o essere causato direttamente o indirettamente delle opere autorizzate;*
- *Si specifica che il nulla osta è rilasciato in quanto il richiedente ha espresso preciso interesse alla realizzazione di quanto assentito pertanto dà piena manleva al Settore scrivente da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.*

- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di

modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.

4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.